



VARIANTE PR

IMPIANTI PER TELEFONIA MOBILE

Rapporto di pianificazione
Modifiche normative

Luglio 2018

PLANIDEA SA | URBANISTICA | AMBIENTE | MOBILITÀ

Via Campagna 22, CH-6952 Canobbio

+41 (0)91 220 28 20, info@planidea.ch, www.planidea.ch

PLAN
■
IDEA

SOMMARIO

1.	INTRODUZIONE.....	1
1.1.	PREMESSA.....	1
1.2.	CONTENUTO E FORMA.....	1
1.3.	PROCEDURA.....	2
2.	ESITO DELL'ESAME PRELIMINARE DIPARTIMENTALE	3
3.	STATO DI FATTO	4
3.1.	QUADRO NORMATIVO	4
4.	VARIANTE DI PR	6
4.1.	ADATTAMENTO DELLA LINEA GUIDA ALLE CARATTERISTICHE DEL COMUNE.....	6
4.2.	PIANI SETTORIALI.....	7
4.3.	NORME DI ATTUAZIONE	7
4.4.	PROGRAMMA DI REALIZZAZIONE.....	9

ABBREVIAZIONI

CdS	Consiglio di Stato
DT	Dipartimento del territorio
LPAmb	Legge federale sulla protezione dell'ambiente
LST	Legge cantonale sullo sviluppo territoriale
LTC	Legge federale sulle telecomunicazioni
NAPR	Norme di attuazione del piano regolatore
ORNI	Ordinanza federale sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti
PR	Piano regolatore
Ris.	Risoluzione
RORNI	Regolamento cantonale di applicazione dell'ORNI
TF	Tribunale federale

1. INTRODUZIONE

1.1. PREMESSA

Il Comune di Brissago è dotato di PR approvato dal CdS con ris. n° 5447 del 03.10.1995; il Municipio ha dato recentemente avvio ai lavori per la revisione generale, di cui ad oggi sono esposti i concetti di base nel documento di *Masterplan*, elaborato da Planidea SA nel febbraio 2016.

L'intenzione del Municipio, attraverso questo documento, è quella di deliberare in merito alla questione relativa alle antenne per la telefonia mobile, come stabilito agli artt. 30 cpv. 1 e 117 cpv. 1 RLst, citati di seguito ed entrati in vigore il 21 gennaio 2015.

ART. 30 REGOLAMENTO EDILIZIO

1. *Riguardo al piano delle zone, il regolamento edilizio stabilisce:*

...

8 *Le condizioni per l'ubicazione e la costruzione delle antenne di telefonia mobile:*

- a) *per tutelare il carattere, la qualità e l'attrattività in particolare delle zone destinate all'abitazione mediante la protezione dalle immissioni ideali delle antenne di telefonia mobile;*
- b) *per garantire il loro adeguato inserimento nel contesto territoriale, in particolare a salvaguardia del patrimonio naturale, culturale e del paesaggio.*

ART. 117 ANTENNE PER LA TELEFONIA MOBILE

1. *I Comuni provvedono ad adottare le disposizioni di cui all'art. 30 cpv. 1 cifra 8 entro dieci anni.*

...

Si procede quindi a implementare le norme di attuazione proponendo un articolo relativo all'argomento succitato.

1.2. CONTENUTO E FORMA

Il presente incarto illustra le modifiche apportate rispetto al PR in vigore e comprende i seguenti documenti:

- rapporto di pianificazione, a carattere indicativo
- variante alle norme di attuazione, a carattere vincolante.

Trattandosi di una variante puntuale e che non necessita di modifiche grafiche sui piani, è stata mantenuta la forma del PR in vigore, mentre l'adeguamento alla nuova forma secondo LST (piano

delle zone, piano di urbanizzazione, regolamento edilizio) sarà eseguito in separata sede, per l'intero territorio comunale, nei termini previsti dalla LST.

1.3. PROCEDURA

La variante di PR segue la procedura di adozione prevista dalla LST:

- esame preliminare da parte del DT per una verifica d'ordine generale (art. 25 LST)
effettuato in data 11.06.2018;
- informazione della popolazione (art. 26 LST), secondo le possibili modalità previste dalla legge (art. 6 RLst);
- adozione da parte del Consiglio Comunale e successiva pubblicazione (art. 27 LST);
- approvazione da parte del Consiglio di Stato (art. 29 LST).

2. ESITO DELL'ESAME PRELIMINARE DIPARTIMENTALE

Con documento datato 11.06.2018, il DT si è espresso sulla proposta di variante in esame, non rilevando, di principio, elementi non conformi alle leggi e normative applicabili.

Tuttavia, il Dipartimento ha formulato le seguenti osservazioni:

- ritiene che in priorità I siano assoggettate aree con destinazioni e tipi edilizi disparati, sottolineando l'esistenza di un certo margine di manovra per una suddivisione ulteriore;
- sottolinea l'utilità di una precisazione riguardante le zone per attrezzature ed edifici d'interesse pubblico rientranti nella norma, ossia esclusivamente quelle poste in zona edificabile (secondo la legislazione federale).

Le modifiche scaturite dalle decisioni su queste riflessioni vengono esplicitate al cap. 4.3.

3. STATO DI FATTO

3.1. QUADRO NORMATIVO

La protezione contro le radiazioni non ionizzanti è regolata a livello federale dalla legge sulla protezione dell'ambiente (LPAmb) e dalle sue Ordinanze di applicazione, in particolare dall'Ordinanza sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ORNI) del 23.12.1999, entrata in vigore il 01.02.2000.

Sul piano cantonale, il Ticino si è dotato del Regolamento di applicazione dell'Ordinanza federale sulla protezione da radiazioni non ionizzanti del 26.06.2001 (RORNI, RL9.2.1.1.5).

Nonostante l'eshaustività giuridica fornita da LPAmb e ORNI in materia di protezione della salute della popolazione, il Tribunale Federale (TF) ha stabilito che le ripercussioni dovute alla presenza di impianti per la telefonia mobile sulla popolazione (disagio psicologico, compromissione della qualità di vita) e sull'ambiente (riduzione dell'attrattività dei luoghi e conseguente svalutazione) siano qualificate come immissioni ideali, le quali possono essere legittimamente contrastate da Cantoni e Comuni mediante gli strumenti della pianificazione territoriale.

Il Cantone ha considerato quindi opportuno, entro le proprie competenze, disporre un nuovo disciplinamento normativo.

A questo proposito, oltre agli articoli di legge citati al cap. 1.1, inseriti in LST e RLst, ed allo scopo di coadiuvare i Comuni nell'adempimento dell'obbligo di pianificare in merito ai suddetti impianti, il DT ha elaborato le Linee Guida cantonali "*Antenne per la telefonia mobile*", documento redatto nel maggio 2015 e aggiornato nel febbraio 2016.

La regolamentazione proposta ai Comuni con tali Linee Guida, mira a consentire uno sviluppo della rete di telefonia mobile in maniera compatibile con le esigenze e la sensibilità della popolazione ed è basata sul cosiddetto "modello a cascata".

In sostanza:

- i Comuni sono tenuti a disciplinare mediante piano regolatore le condizioni per l'ubicazione e la costruzione delle antenne di telefonia mobile sul proprio territorio;
- per questo disciplinamento, il modello a cascata proposto dalla Linea guida, adattato alla realtà del singolo Comune, è una possibilità giuridicamente sostenibile;
- nella fase transitoria, prima che il nuovo articolo NAPR comunale possa entrare in vigore, i Comuni hanno la facoltà di adottare le misure previste dagli artt. 56 segg. LST a salvaguardia della pianificazione in corso, relativamente alle domande di costruzione per impianti di telefonia mobile che dovessero nel frattempo pervenire ai Municipi.

Si riassumono nella seguente tabella i riferimenti legislativi in materia.

Normativa federale	Normativa cantonale	Normativa comunale
<ul style="list-style-type: none">• LPAmb• ORNI	<ul style="list-style-type: none">• RORNI• RLst art. 30 cpv. 1 e art. 117• Linee Guida cantonali "Antenne per la telefonia mobile", febbraio 2016	<ul style="list-style-type: none">• regolamento edilizio

4. VARIANTE DI PR

4.1. ADATTAMENTO DELLA LINEA GUIDA ALLE CARATTERISTICHE DEL COMUNE

Il Municipio di Brissago ha deciso di dotarsi di un'adeguata regolamentazione di riferimento in relazione alle disposizioni per gli impianti di telefonia mobile.

La concretizzazione della presente procedura provvede ad adempiere alle disposizioni previste dal RLst nei termini stabiliti, facendo in modo che la scelta dell'ubicazione delle antenne rispetti un chiaro ordine di priorità, privilegiando la collocazione nelle aree percepite come meno sensibili per la popolazione.

Dato che la necessità legislativa deriva dalla volontà di proteggere la popolazione e il territorio dalle immissioni di carattere esclusivamente ideale degli impianti (per gli altri tipi di immissioni sono validi i dispositivi di LPAmb e ORNI), si specifica che la norma si riferisce esplicitamente alle antenne visivamente percepibili. D'altra parte, come specifica il TF nella sentenza 1C_51/2012, l'interesse pubblico appare minimo nel caso di impianti non visibili e pertanto una limitazione delle ubicazioni in tal senso appare sproporzionata.

In quest'ottica, si ritiene opportuno argomentare brevemente la definizione del campo d'azione all'interno del quale si intendono applicare le prescrizioni normative proposte e le motivazioni che hanno portato a tale definizione.

Come già detto, la necessità della percezione visiva è stata stabilita dal TF, quindi il solo fatto di essere a conoscenza della presenza di un impianto non fa scattare automaticamente la condizione di immissione ideale. Questa percezione può derivare da:

- una visione diretta, se l'antenna non è nascosta né mascherata;
- una visione indiretta, se l'antenna è mascherata o nascosta in modo inefficace e ciò permette il riconoscimento dell'impianto.

La discriminante, dunque, è la riconoscibilità dell'impianto stesso.

Esulano quindi dal raggio d'azione del disposto legislativo gli impianti:

- non visibili e non riconoscibili (quindi nascosti adeguatamente),
- visibili ma non riconoscibili (quindi mascherati adeguatamente).

Tali precisazioni si rendono necessarie alla comprensione intrinseca della norma, che si incentra proprio sul concetto di riconoscimento visivo, considerato *conditio sine qua non* per il verificarsi delle immissioni ideali.

Si riprende quindi il sistema a cascata suggerito nel documento delle Linee Guida cantonali "Antenne per la telefonia mobile"; il modello qui proposto viene semplificato con la scelta di tre gradi di priorità, per raggruppare concettualmente zone con caratteristiche simili e non appesantire la struttura. La gerarchia proposta dal Cantone, infatti, presenta il grado di diversificazione maggiore possibile e si adatta in particolar modo a PR molto complessi ed estesi; nel caso di Brissago, la

situazione territoriale non presenta eccessive difformità e si presta ad una razionalizzazione della classificazione delle zone.

Va ricordato, inoltre, come l'introduzione delle presenti disposizioni non abbia lo scopo di ostacolare l'installazione di impianti sul territorio comunale e debba tenere in considerazione l'interesse, anch'esso pubblico, ad una fornitura di servizi di telefonia mobile sufficiente e adeguata (LTC art. 1).

Per quanto riguarda le aree in ultima categoria, si è ritenuto opportuno limitare il raggio di interesse della prescrizione a 50 m, dato che la proposta cantonale di 100 m rischia di accorpare in priorità finale superfici molto ampie del territorio comunale edificabile.

La tabella seguente riassume nel complesso le zone interessate da un possibile posizionamento di impianti nell'ordine di preferenza e determina la corrispondenza delle zone del PR di Brissago (e relativo articolo di NAPR cui sottostanno) con le definizioni generali.

Priorità	Definizione	Riferimento RLst	Corrispondenza PR Brissago		
			sigla	zona	
1	zone per il lavoro zone per scopi pubblici in cui sono ammessi contenuti con ripercussioni paragonabili a quelle delle zone per il lavoro	art. 27 cifra II art. 27 cifra V		zona per attività produttive e di servizio	art. 27
2	zone per l'abitazione in cui sono ammesse attività di produzione di beni e servizi	art. 27 cifra I cpv. 2 seconda frase		zona speciale riva lago zona di costruzione intensiva zona di Caregnano e Madonna di Ponte zona intensiva speciale zona di costruzione estensiva Fabbrica Tabacchi Grand Hotel	art. 23 art. 25 art. 26 art. 28 art. 29 NAPRP
	zone per il tempo libero nuclei e zone esclusivamente per l'abitazione	art. 27 cifra IV art. 27 cifra I cpv. 2 prima frase	PRP	Nucleo del Piano zona dei nuclei delle coste zona residenziale in riva al lago	NAPRP artt. 31-35 art. 24
	zone per scopi pubblici in cui non sono ammessi contenuti con ripercussioni paragonabili a quelle delle zone per il lavoro	art. 27 cifra V		tutti gli AP-CP non citati nelle aree con priorità III	
3	aree delimitate dal raggio di 50 m da locali dove soggiornano persone particolarmente sensibili (bambini, anziani, ammalati)			casa per anziani centro scolastico	

4.2. PIANI SETTORIALI

Non sono necessari cambiamenti grafici sui piani.

4.3. NORME DI ATTUAZIONE

Considerando l'esiguità delle superfici attribuite alla zona per attività produttive e di servizio e la loro collocazione sul territorio, attorniate da aree rientranti nelle zone con priorità II, e tenendo conto del fatto che alcuni mappali possano ospitare destinazioni abitative, si ritiene ingiustificata l'istituzione di un grado di precedenza per questi azzonamenti.

In aggiunta, a differenza di quanto scaturisce dalla corrispondenza tra il modello a cascata e il PR di Brissago, il Municipio ritiene utile l'introduzione di un grado di priorità per le zone del nucleo in posizione intermedia tra le zone miste e residenziali e le aree destinate ad una popolazione più sensibile. Tale intendimento deriva dalla volontà di protezione estetico-paesaggistica dei nuclei comunali, riconosciuta sia a livello regionale, dalla presenza di Brissago nell'inventario degli insediamenti da proteggere di valenza regionale, che a livello comunale, dalla legislazione particolare definita nel PRP (Nucleo del Piano) e nelle NAPR (nuclei delle Coste, artt. da 31 a 35).

Di seguito viene formulata la proposta di articolo di NAPR relativo alla regolamentazione degli impianti di telefonia mobile; l'introduzione della nuova voce normativa si inserisce in chiusura del capo I "Norme generali" delle NAPR.

Testo nuovo ~~Testo stralciato~~

ART. 15a IMPIANTI PER LA TELEFONIA MOBILE

- 1.** *Le antenne per la telefonia mobile riconoscibili visivamente sono ammissibili solo nelle seguenti zone e con le seguenti priorità:*

Priorità	Zona
I	<i>zona per attività produttive e di servizio zona speciale riva lago zona residenziale in riva al lago zona di costruzione intensiva zona di Caregnano e Madonna di Ponte zona intensiva speciale zona di costruzione estensiva Fabbrica Tabacchi PRP Grand Hotel tutti gli AP-CP in zona edificabile non citati con priorità III</i>
II	<i>Nucleo del Piano PRP zona dei nuclei delle coste</i>
III	<i>aree delimitate dal raggio di 50 m da: - casa per anziani - centro scolastico</i>

- 2.** *I gestori delle antenne per la telefonia mobile riconoscibili visivamente devono di volta in volta dimostrare che non siano disponibili ubicazioni efficienti nelle zone con priorità più alta.*
- 3.** *Le domande di costruzione per antenne per la telefonia mobile riconoscibili visivamente che interessano beni naturali, culturali e paesaggi protetti devono essere accompagnate dalla perizia di un esperto esterno, in ordine al loro inserimento.*
- 4.** *Sottostanno alle precedenti disposizioni anche le antenne per la telefonia mobile riconoscibili visivamente come tali per foggia, forma e dimensioni, nonostante eventuali mascheramenti.*
- 5.** *Le dimensioni e segnatamente l'altezza delle antenne per la telefonia mobile non devono eccedere quanto oggettivamente necessario per la loro funzione.*

4.4. PROGRAMMA DI REALIZZAZIONE

La presente variante di PR non genera investimenti a carico del Comune di Brissago, in quanto essa comporta esclusivamente modifiche normative relative ai vincoli del PR attualmente in vigore.

Inoltre, non essendovi cambiamenti dal punto di vista dell'estensione totale della zona edificabile del Comune, non è necessario aggiornare il compendio dello stato dell'urbanizzazione.

Su queste basi, si precisa che non viene dunque allestito un programma di urbanizzazione ai sensi della LST e del relativo regolamento.

Il Dipartimento del territorio

Vista la richiesta del 3 aprile 2018 del Municipio per l'esame preliminare dipartimentale della variante di PR del Comune di Brissago

concernente il disciplinamento degli impianti per telefonia mobile,

si esprime con il presente Rapporto, in conformità all'articolo 25 cpv 3 Legge sullo sviluppo territoriale (Lst, RL 7.1.1) e all'art. 34 Regolamento della legge sullo sviluppo territoriale (RLst, RL 7.1.1.1.1).

1. INTRODUZIONE

1.1. SCOPO DELL'ESAME PRELIMINARE

Mediante l'esame preliminare (EP), il Dipartimento esperisce una verifica d'ordine generale sulla congruenza del piano d'indirizzo o del progetto di piano regolatore con la pianificazione direttrice (compresi i piani settoriali cantonali), la legislazione federale e cantonale e le pianificazioni dei Comuni vicini.

Esso mira ad individuare tempestivamente gli aspetti da correggere o da completare, come pure a sottoporre all'autorità comunale suggerimenti e proposte volte a migliorare il progetto pianificatorio (art. 34 cpv. 2 RLst). Inoltre, il Dipartimento espone la propria eventuale ponderazione degli interessi ai sensi dell'art. 3 OPT.

L'esame preliminare non costituisce un'assicurazione concreta nei confronti degli interessati riguardo al trattamento definitivo del territorio.

1.2. PRINCIPI PIANIFICATORI E DISPOSIZIONI PER IL DIMENSIONAMENTO DELLE ZONE EDIFICABILI

Il PR stabilisce scopo, luogo e misura dell'uso ammissibile del suolo, tenuto conto degli scopi e dei principi pianificatori espressi dagli artt. 1 e 3 legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (LPT, RS 700). In base a tali norme, come pure all'art. 15 LPT, concernente il dimensionamento delle zone edificabili, occorre garantire una gestione parsimoniosa del suolo, fissare zone edificabili conformi alle reali necessità di sviluppo e ben allacciate alla rete del trasporto pubblico, nonché promuovere insediamenti compatti e di elevata qualità.

La LPT richiede che il fabbisogno di spazi per l'abitazione ed il lavoro sia in primo luogo da soddisfare mediante lo sfruttamento delle riserve (terreni liberi o sottoutilizzati) e il recupero delle aree dismesse. Se le previsioni di sviluppo non possono essere soddisfatte con tali misure, va promosso lo sviluppo centripeto degli insediamenti, nel rispetto del paesaggio e della qualità urbanistica, ad esempio con la densificazione di comparti strategici, serviti dai mezzi pubblici.

2. CONSIDERAZIONI FORMALI

2.1. COMPONENTI DI PR OGGETTO DELLA VARIANTE

Sono oggetto del presente esame i seguenti atti pianificatori:

a) Rapporto di pianificazione (luglio 2016);

2.2. CONSULTAZIONE DEI SERVIZI DELL'AMMINISTRAZIONE CANTONALE

Sono stati consultati i seguenti Servizi, le cui osservazioni (formulate nelle date indicate) sono state coordinate e, se del caso, ponderate ai fini del presente EP. Se ne darà conto, per quanto necessario, nel seguito.

- Sezione protezione aria, acqua e suolo..... 14.05.2018

3. CONFORMITÀ CON LA PIANIFICAZIONE DI ORDINE SUPERIORE

La variante non solleva alcuna problematica di conformità con la pianificazione direttrice.

4. QUADRO LEGALE DI RIFERIMENTO

Il 23 gennaio 2015 è entrata in vigore la modifica (del 21 gennaio 2015) del Regolamento della Legge sullo sviluppo territoriale del 20 dicembre 2011 (RLst), avente per oggetto l'obbligo di pianificare le condizioni per l'ubicazione e la costruzione degli impianti per la telefonia mobile (cfr. BU 3/2015 del 23 gennaio 2015, p. 12 segg.), al quale risponde la variante di piano regolatore in esame.

La protezione contro le radiazioni non ionizzanti è regolata a livello federale dalla Legge sulla protezione dell'ambiente (LPAmb) e dalle sue Ordinanze di applicazione, in particolare l'Ordinanza sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ORNI) del 23 dicembre 1999, entrata in vigore il 1° febbraio 2000. Nello stesso ambito, sul piano cantonale il Cantone Ticino si è dotato del Regolamento di applicazione dell'Ordinanza sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti del 26 giugno 2001 (RORNI), attraverso il quale il Consiglio di Stato ha cercato di disciplinare la materia nel suo complesso allo scopo di evitare un'eccessiva e disordinata proliferazione di questi impianti.

Negli anni il principio previsto dal RORNI del coordinamento dei siti per le antenne mediante convenzione (accordo di coordinamento) è stato di regola condiviso e applicato da tutte le parti interessate. Nel marzo del 2012 gli operatori hanno disdetto unilateralmente l'accordo stipulato con il Cantone. Il mancato coordinamento ha portato ad alcuni dinieghi di licenze edilizie. Adite dagli ope-

ratori, le autorità di ricorso hanno ritenuto che il coordinamento non potesse essere imposto agli operatori e che quindi le licenze edilizie dovessero essere rilasciate. Di conseguenza, il Governo ha proceduto a una modifica parziale dell'art. 5 RORNI (cfr. BU 55/2013 del 5 novembre 2013), con cui è stata precisata la reale portata di questa disposizione a beneficio di un'applicazione razionale della stessa.

A seguito della modifica del RORNI, come pure di diverse domande di costruzione per antenne presentate in ubicazioni sensibili, si è diffusa presso la popolazione la percezione che non vi fossero più criteri per definire l'ubicazione di questi impianti. Oltre alla preoccupazione per l'impatto paesaggistico degli impianti di telefonia mobile, si sono generalmente sparsi inquietudine e disagio per una propagazione selvaggia di antenne sul territorio, in specie nelle zone residenziali. Ciò è testimoniato dalla presentazione di una petizione sottoscritta da oltre 6000 cittadini consegnata nel giugno 2014 all'Autorità cantonale, alla quale chiede un maggior impegno di vigilanza, come pure da ricorsi collettivi, da numerose richieste d'intervento pervenute al Dipartimento del territorio e dalla mozione del 16 aprile 2014 presentata da Roberto Badaracco e cofirmatari "*Rinnovato impegno del Consiglio di Stato verso il coordinamento delle antenne della telefonia mobile e del ruolo di verifica che gli compete*".

Limiti d'intervento a livello cantonale

L'ordinamento giuridico stabilito a livello federale da LPAmb e ORNI, allo scopo di "*proteggere l'uomo dalle radiazioni non ionizzanti dannose o moleste*" (cfr. art. 1 ORNI) è esaustivo dal profilo sanitario, cosicché non rimane alcuno spazio per normative di diritto cantonale e comunale volte alla protezione della salute della popolazione. Tuttavia, il Tribunale federale ha riconosciuto che, per vaste fasce della popolazione, gli impianti per telefonia mobile possono comportare un disagio psicologico suscettibile di minacciare e compromettere la qualità della vita nelle abitazioni. Per lo stesso motivo, la presenza delle antenne può rendere le proprietà nei quartieri toccati meno attrattive sul mercato immobiliare (compra-vendita) e dell'alloggio (locazione), diminuendone il valore. Queste ripercussioni sono state qualificate dal Tribunale federale come *immissioni ideali* degli impianti di telefonia mobile, immissioni che a giudizio del Tribunale possono legittimamente essere contrastate da Cantoni e Comuni mediante gli strumenti della pianificazione territoriale. In particolare, sono state ritenute ammissibili disposizioni pianificatorie concernenti le condizioni per l'ubicazione e la costruzione delle antenne di telefonia mobile nelle zone edificabili, volte a salvaguardare il carattere, la qualità abitativa e l'attrattività dei quartieri. In modo particolare, è stato ritenuto lecito il cosiddetto *modello a cascata*, in base al quale le antenne per la telefonia mobile percepibili visivamente sono ammissibili nelle zone più sensibili (ad es. zone residenziali) solo se gli operatori di telefonia mobile hanno dimostrato che non sono disponibili ubicazioni nelle zone con priorità più alta (meno sensibili, come ad es. le zone industriali). Parimenti è stata riconosciuta l'ammissibilità di norme a tutela della natura, del paesaggio e dei beni culturali.

Obbligo di pianificare

Il Consiglio di Stato ha ritenuto che dovesse essere data una risposta alle domande e al disagio espresso dalla popolazione. Pertanto, sulla base della delega legislativa di cui all'art. 23 cpv. 2 Lst, l'art. 30 cpv. 1 cifra 8 RLst introdotto con la modifica del 21 gennaio 2015 attribuisce ai Comuni il compito di disciplinare le condizioni per l'ubicazione e la costruzione delle antenne di telefonia mobile. I motivi sono legati all'interesse pubblico costituito dall'esigenza di tutelare il carattere, la qualità e l'attrattività in particolare delle zone destinate all'abitazione, spesso pregiudicate dalle immissioni ideali delle antenne di telefonia mobile. La norma considera inoltre l'interesse pubblico a prescrizioni relative alle modalità costruttive di tali impianti, al fine di garantire il loro adeguato inserimento nel contesto territoriale, in particolare a salvaguardia del patrimonio naturale, culturale e del paesaggio. In seguito alla modifica legislativa del 21 gennaio 2015, i Comuni sono quindi tenuti ad occuparsi del tema secondo le finalità enunciate dalla norma e, nel caso di specie, a provvedere in sede di regolamento edilizio (PR) ad un opportuno disciplinamento degli impianti di telefonia mobile, auto riguardo alla concreta situazione del loro territorio e nei limiti d'intervento descritti dalla giurisprudenza sviluppata dal Tribunale federale. Quest'obbligo deve essere adempiuto dai Comuni al più tardi entro 10 anni (art. 117 cpv. 1 RLst). Si tratta di un termine ampio, che consente di acquisire esperienze e di svolgere le necessarie procedure pianificatorie, eventualmente insieme ad altre varianti o se del caso nel contesto della revisione del piano regolatore. Al fine di agevolare il compito dei Comuni nell'adempimento di quanto richiesto, il Dipartimento del territorio ha pubblicato nel febbraio 2016 le Linee guida *Antenne per la telefonia mobile*. Al capitolo 6 delle Linee guida è fornito un possibile modello; è tuttavia facoltà del Comune adottare altre soluzioni, purché compatibili con il diritto federale. A questo proposito si veda anche il documento *Telefonia mobile: Guida per Comuni e Città*, edito dall'Ufficio federale dell'ambiente, dall'Ufficio federale delle comunicazioni, dall'Ufficio federale dello sviluppo territoriale, dalla Conferenza svizzera dei direttori delle pubbliche costruzioni, della pianificazione del territorio e dell'ambiente, dall'Associazione dei Comuni Svizzeri e dall'Unione delle città svizzere (Berna 2010).

5. CONTENUTO DELLA VARIANTE

Il Comune dispone di un Piano regolatore approvato dal Consiglio di Stato il 3 ottobre 1995 con risoluzione n. 5447.

Il Rapporto di pianificazione indica che il Municipio sta valutando di dare avvio ai lavori per la revisione generale dello strumento pianificatorio comunale. Considerata la sua vetustà, lo scrivente Dipartimento esorta l'autorità comunale ad avviare i lavori previsti per la revisione, in modo da aggiornare il PR in base ad una rinnovata visione dello sviluppo territoriale del Comune conformemente al quadro legislativo vigente, oltre che adempiere all'esigenza di conformarlo alla nuova legge sullo sviluppo territoriale.

Con la variante in esame il Municipio di Brissago intende adottare misure pianificatorie volte a disciplinare la posa di antenne per la telefonia mobile, conformemente a quanto prescritto dagli art. 30 cpv. 1 cifra 8 e art. 117 cpv. 1 RLst.

Il Municipio propone una nuova norma di PR (art. 15a) che accorpa tutte le zone di utilizzazione nella prima priorità di intervento (categorie di priorità da I. a VIII. della proposta contenuta nelle Linee guida cantonali), relegando in seconda priorità solo le aree delimitate dal raggio di 50 m da case per anziani e dal centro scolastico (variante alla categoria IX. della proposta contenuta nelle Linee guida cantonali, che fa riferimento ad un raggio di 100 m).

6. ESAME DEI CONTENUTI DELLA VARIANTE

Mediante la formulazione della norma in esame il Municipio propone un modello a cascata individuando 2 soli gradi di priorità. Stante tale proposta, gli impianti possono essere realizzati ovunque nella zona edificabile, subordinatamente solo presso il centro scolastico e la casa anziani.

Tale proposta rispetta di principio le leggi e le normative applicabili.

Il Dipartimento del territorio ritiene nondimeno di esprimere alcune osservazioni sulla trasposizione del modello, lasciando che il Municipio valuti l'opportunità di affinare, o meglio giustificare, la proposta da trasmettere al Legislativo comunale.

Il Municipio spiega di avere modificato il modello proposto dalle linee guida cantonali, per raggruppare concettualmente zone con caratteristiche simili e non appesantire la struttura. Considerata l'esiguità delle superfici attribuite alla zona per il lavoro (zona per attività produttive e di servizio) e la loro collocazione sul territorio, attorniate da aree rientranti nelle zone con priorità 2, e tenendo conto del fatto che alcuni mappali possono ospitare destinazioni abitative, è proposto l'accorpamento di tutte le zone di utilizzazione. La seconda priorità viene riservata a aree di raggio 50m dalla casa anziani e dal centro scolastico. Così facendo, quasi l'intera zona edificabile comunale è indifferentemente a disposizione per l'installazione di impianti per la telefonia mobile.

Nel sistema a cascata proposto dalle Linee guida cantonali è previsto un numero di priorità assai ampio modulato secondo i diversi tipi di utilizzazione, le loro combinazioni, i diversi tipi edilizi e le loro densità, graduando così le possibilità di scelta.

In questo senso, il Dipartimento rileva come le destinazioni e i tipi edilizi proposti con il nuovo art. 15a NAPR nella priorità I siano disparati e potrebbero essere suddivisi in almeno un'ulteriore categoria, nell'ottica di trovare un principio di ordinamento delle priorità a cascata. Il Municipio potrebbe per esempio basarsi sui contenuti che assegnano chiaramente priorità alla funzione residenziale (zona residenziale in riva al lago, zona di costruzione estensiva, zone dei nuclei) differenziando quelli che permettono funzioni più eterogenee (oltre residenziale, ovvero turistiche, alberghiere, di servizio,...) o eventualmente quelli con forte caratteristica sanitario-assistenziale (zona intensiva speciale).

Inoltre, per quanto riguarda l'introduzione di "tutti gli AP-CP" nel disciplinamento comunale dell'ubicazione delle antenne per telefonia mobile, il DT rammenta che tale normativa riguarda ad ogni modo unicamente la zona edificabile ai sensi dell'art. 15 LPT. L'art. 15a NAPR potrà quindi essere applicato unicamente alle zone per attrezzature ed edifici d'interesse pubblico che rientrano nella definizione di zona edificabile secondo la legislazione federale.

7. CONCLUSIONI

Il Dipartimento auspica di aver fornito il proprio contributo affinché l'autorità comunale possa adottare un documento pianificatorio in grado di soddisfare al meglio gli obiettivi da esso perseguiti.

La Sezione dello sviluppo territoriale (Ufficio della pianificazione locale) è a disposizione per rispondere a eventuali vostre richieste.

PER IL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Il Consigliere di Stato:



Claudio Zali

Il Direttore della Divisione dello
sviluppo territoriale e della mobilità:



Riccardo De Gottardi

8. COMUNICAZIONE

Invio normale:

Municipio di Brissago
Piazza Municipio 1
CP 564
6614 Brissago;

Invio esterno:

al pianificatore Planidea SA (info@planidea.ch);

Invio interno:

Sezione dello sviluppo territoriale (dt-sst@ti.ch);

Ufficio della pianificazione locale (dt-upl@ti.ch);

Sezione protezione aria, acqua e suolo (dt-spaas@ti.ch);